



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**DIREZIONE GENERALE**

Prot. AOODRCA 3748

Napoli, 16 aprile 2015

**Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato**  
**cds-segreteriaconspres@pec.ga-cert.it**

**Ecc.mo Presidente della Sezione II**  
**Consiglio di Stato**  
**cds\_atti\_sezseconda\_cpa@pec.ga-cert.it**

**Oggetto:** richiesta riesame parere n.703/2015 numero affare 03000/2015 reso dal Consiglio di Stato – sezione II – prof.ssa Natalia Tiziana Campana

Si trasmette la richiesta di riesame concernente l'oggetto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Luisa Franzese

*via Ponte della Maddalena n. 55 - 80133 Napoli -*

*tel: 081-5576624 – fax 081-5576569*

*mail: drca@postacert.istruzione.it*



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**DIREZIONE GENERALE**

**Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato**  
**cds-segreteriaconspres@pec.ga-cert.it**

**Ecc.mo Presidente della Sezione II**  
**Consiglio di Stato**  
**cds\_atti\_sezseconda\_cpa@pec.ga-cert.it**

La sottoscritta Luisa Franzese, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania

**PREMESSO**

- Che la prof.ssa Natalia Tiziana Campana, candidata del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG del Personale Scolastico in data 13.07.2011 e che non superava le prove scritte del suddetto concorso, impugnava l'esito della prova con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicando, fra gli altri motivi del ricorso, anche quelli relativi alle incompatibilità del commissario Buonaiuto e del commissario supplente e dimissionario Marcucci;
- che con parere n. 703/2015 numero affare 03000/2015, trasmesso dapprima all'Amministrazione centrale e successivamente a questo USR per la Campania, Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato – sezione seconda, all'esito dell'analisi del suddetto ricorso straordinario al Capo dello Stato, lo ha ritenuto accoglibile perchè, *“Quanto alla dott.ssa Buonaiuto risulta infatti acclarato in relazione alle disposizioni della circolare n. 11/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica il ruolo di rappresentante sindacale della medesima rivestito all'atto della designazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso”* e, per quanto concerne la posizione del dott. Angelo Francesco Marcucci, la stessa è ritenuta non compatibile con l'incarico di componente supplente in quanto le dimissioni sono state rassegnate in data 20.12.2011;
- che nel corso degli ultimi anni il contenzioso che ha avuto ad oggetto l'impugnazione di atti emanati nel corso della su indicata procedura concorsuale è stato molto significativo e gli esiti dello stesso sono stati sempre favorevoli per quest'Amministrazione. Ed infatti, dapprima il TAR Campania e successivamente Codesto Consiglio di Stato – sezione VI, hanno respinto, beninvero con sentenze tutte molto articolate ed argomentate, tutti i ricorsi proposti e basati sulle medesime argomentazioni esplicitate nel ricorso oggetto dell'epigrafato parere. (sent. 4789/2014, 4791/2014, 4792/2014, 4793/2014,

**via Ponte della Maddalena n. 55 - 80133 Napoli –**

**tel: 081-5576624 – fax 081-5576569**

**mail: drca@postacert.istruzione.it**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**DIREZIONE GENERALE**

4794/2014, 4795/2014, 4796/2014 e più recentemente 325/2015, 326/2015, 327/2015, 328/2015, 329/2015, 330/2015 e 331/2015);

- che, in particolare, per quanto attiene alle presunte situazioni di incompatibilità dedotte nei ricorsi introduttivi nelle citate sentenze testualmente leggesi: *“in relazione alla posizione del dott. Marcucci, è sufficiente rilevare, come correttamente posto in rilievo da primo giudice, che lo stesso svolgeva funzioni di supplente e non ha mai partecipato, prima delle dimissioni, ai lavori della commissione. Né varrebbe rilevare che il principio di imparzialità avrebbe imposto anche per assicurare la necessaria celerità dello svolgimento delle operazioni concorsuali, di dichiarare subito la ragione della incompatibilità. Il mancato espletamento delle funzioni ha impedito, in mancanza di elementi concreti dedotti dall'appellante, al commissario supplente di potere influenzare le scelte dell'organo collegiale di valutazione dei candidati. Il principio di imparzialità non è stato, pertanto, in concreto violato”*.

Quanto alla posizione delle commissaria dott.ssa Giuseppina Buonaiuto, si afferma che l'art. 35 comma 1 lettera e) del d.lgs. 165/2001 prevede che i componenti delle commissioni di concorso non debbano essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. *“L'interpretazione di questa normativa comporta la ponderazione dei due principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l'applicazione dei divieti di partecipazioni alle commissioni di concorso (Sez. VI 1 giugno 2010 n. 3461, sez V 27 luglio 2002 n. 4056).”*. *“La dott.ssa Buonaiuto, componente della terza sottocommissione, è stata nominata in ragione della sua qualifica di dirigente scolastico in servizio, e non come rappresentante sindacale. Tale ultima qualifica non le è, del resto, attribuibile data la non sufficienza della partecipazione, in rappresentanza della FLC CGIL all'osservatorio regionale di monitoraggio per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, evidenziata dagli appellanti. Diverso è, infatti, il concetto di “rappresentante sindacale” del quale l'art. 35 comma 3 del d.lgs. 165/2001 vieta la presenza nelle commissioni di concorso e che sconta la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l'appartenenza all'apparato organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo plurisoggettivo in rappresentanza del sindacato stesso, cioè quale portavoce delle relative istanze.....*

*Poiché, comunque, all'accertamento dell'incompatibilità sarebbe necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (sez VI 11 dicembre 2013 n. 5947) e*

**via Ponte della Maddalena n. 55 - 80133 Napoli -**

**tel: 081-5576624 – fax 081-5576569**

**mail: drca@postacert.istruzione.it**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**DIREZIONE GENERALE**

*poiché, infine, la nomina in discorso è stata effettuata non dal sindacato e in ragione dell'appartenenza al sindacato, ma dal Direttore dell'USR in considerazione della qualifica professionale posseduta dalla dottoressa Buonaiuto, non può ravvisarsi l'illegittimità, sul punto, della composizione della commissione.”;*

- che alla luce delle numerosissime sentenze sopra riportate ed ormai passate in giudicato, appare evidente l'indiscutibile contrasto giurisprudenziale che verrebbe a generarsi rispetto al parere in epigrafe, che si pronuncia sulla medesima questione;
- che, come è noto, la richiesta di riesame del parere reso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario è considerata ammissibile dalla dottrina e da codesto Consiglio (II, 18 settembre 2010, n. 1179; III, 2 dicembre 2009, n. 2870; I, 30 luglio 2009, n. 1982), e che in particolare essa appare utile e necessaria quando possa verificarsi il rischio di un contrasto del parere (e della decisione sul ricorso straordinario) rispetto ad indirizzi giurisprudenziali consolidati;
- che tale presupposto sussiste in particolare nella specie, posto che **con riguardo al medesimo concorso ed allo stesso vizio ritenuto sussistente da codesto Consiglio, viceversa più volte si è pronunziata la sezione VI con indirizzo assolutamente opposto;**
- che pertanto un'eventuale decisione di accoglimento del ricorso, oltre ad ingenerare un evidente conflitto con precedenti statuizioni, ed una situazione di contraddittorietà e disorientamento dell'operato della stessa Amministrazione, dovrebbe portare ad annullare una intera procedura concorsuale sinora considerata legittima da codesto Consiglio di Stato;

tanto premesso, la sottoscritta Luisa Franzese, nella qualità innanzi indicata, propone formale istanza di

**RIESAME**

del parere n. 703/2015 numero affare 03000/2015 per i motivi sopra indicati.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Luisa Franzese



*via Ponte della Maddalena n. 55 - 80133 Napoli -*

*tel: 081-5576624 - fax 081-5576569*

*mail: drca@postacert.istruzione.it*